

ON.LE TAR PUGLIA - SEZ. LECCE

RICORSO

Per: l'Ing. **DIMA Luca Maria**, nato a Galatina (LE) il 23.07.1979 (C.F.: DMI LMR 79L23D862A), residente a Melendugno (LE) alla via Milano n. 20 ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Mannarino n. 11/A presso lo studio dell'Avv. Tommaso Millefiori (C.F. MLL TMS 57C10 B822M; Pec: avv.millefiori@pec.it; fax 0832/575024), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del presente atto;

Contro: il **COMUNE DI MELENDUGNO** (LE), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.*;

Nei confronti: dell'Ing. **ZACHEO Rocco Maurizio**;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 10844 del 15.05.2014, recante comunicazione all'odierno ricorrente del **non superamento della 1^a prova scritta** del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e parziale (a 18 ore) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere *part-time* (50%) cat. D/1 posizione economica D/1 presso il Comune di Melendugno, comportante **giudizio di non idoneità** ed **esclusione** dalla medesima procedura selettiva, nonché di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento ed in particolare:

Avv. Tommaso Millefiori
Rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio con ogni facoltà, non esclusa quella di proporre appello o resistervi, transigere e conciliare ed eventualmente rinunciare, in tutto o in parte, agli atti del giudizio e all'azione nonché di proporre motivi aggiunti, di farVi sostituire da altri Avvocati o di aggiungerne a Voi, se lo crediate opportuno in ogni stato e grado e quindi anche in sede cautelare ed esecutiva.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Lecce alla via C.A. Mannarino, 11/A.

Vi autorizzo altresì al trattamento dei miei dati personali in conformità alla Legge n. 675/96 ss.mm.

Lecce, *09/07/2014*
Tommaso Millefiori

E' autentica

Avv. Tommaso Millefiori
Tommaso Millefiori

- della stessa determinazione della Commissione di concorso (contenuta nel verbale n. 7 del 12/04/2014) attributiva all'elaborato del ricorrente del voto complessivo di 18/30, comportante giudizio di inidoneità ed esclusione dalla medesima procedura selettiva anche da parte del Responsabile del Servizio competente, determinazione anch'essa qui impugnata;
- della determinazione della medesima Commissione di concorso (contenuta nello stesso verbale n. 7 del 12/04/2014) attributiva del voto complessivo di 25/30 all'Ing. Zacheo Rocco Maurizio, unico candidato risultato idoneo ed ammesso alle prove successive;
- delle ulteriori determinazioni positive della medesima Commissione di concorso in relazione alle successive prove dell'unico candidato dichiarato idoneo (superate con voto complessivo di 23/30 per la 2^a prova scritta e voto complessivo di 21/30 per la prova orale, con attribuzione di punti 2,20 per titoli, per un totale quindi di 71,20 punti);
- della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale n. 467 R.G. del 07/07/2014, pubblicata il 9 luglio successivo, di approvazione della relativa graduatoria finale di merito e nomina dell'Ing. Zacheo Rocco Maurizio vincitore del concorso;
- ove occorra, della nota sindacale prot. n. 901 del 14/01/2014, dell'art. 16, co. 3-4, del Regolamento comunale dei concorsi approvato con DGC n. 362/2002, nonché delle determinazioni di nomina della Commissione

esaminatrice nn. 33 R.G. del 03/02/2014, 149 R.G. del 06/03/2014 e 195 R.G. del 24/03/2014;

per la declaratoria di nullità e/o inefficacia

del suddetto provvedimento di nomina e della successiva assunzione del vincitore del concorso nella persona del suddetto controinteressato e del contratto individuale di lavoro eventualmente stipulato.

FATTO

Il ricorrente, avendo titolo ed interesse, ha presentato rituale domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e parziale (a 18 ore) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere *part-time* (50%) cat. D/1 posizione economica D/1 presso il Comune di Melendugno.

Il relativo bando del 24/12/2013, approvato con determinazione n. 922 R.G. del 19.12.2013, prevedeva che la selezione sarebbe stata effettuata per titoli ed esami con attribuzione all'apposita Commissione di 100 punti per la valutazione complessiva dei singoli candidati, così distribuiti:

- massimo punti 10 per la valutazione dei titoli, a loro volta distribuiti in titoli di studio (max punti 3), titoli di servizio (max punti 6), titoli vari (max punti 0,80 e curriculum professionale (max punti 0,20);
- massimo punti 30 per la valutazione della 1^ prova scritta;
- massimo punti 30 per la valutazione della 2^ prova scritta;
- massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.

Le prove d'esame si sarebbero intese superate con il conseguimento di un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna prova.

La prima prova scritta sarebbe consistita in una serie di quesiti a risposta sintetica in materie riguardanti la normativa concernente l'attività degli enti locali; sarebbero stati ammessi alla seconda prova scritta i candidati che avrebbero riportato nella prima prova una votazione minima pari a 21/30.

La seconda prova scritta sarebbe stata a carattere teorico-pratico e sarebbe consistita nella predisposizione di un elaborato tecnico-progettuale di opera pubblica e/o una relazione sulle linee di attuazione per l'esecuzione di strumenti urbanistici e/o elaborati tecnico-progettuali inerenti l'edilizia residenziale pubblica; sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati che avrebbero riportato nella seconda prova scritta una votazione minima pari a 21/30.

La prova orale sarebbe consistita in un colloquio individuale nelle materie elencate nello stesso bando; il colloquio si sarebbe inteso superato con il conseguimento di un punteggio minimo di 21/30.

Nel paragrafo 10 del bando risultava espressamente dato atto che per quanto non previsto nel medesimo bando si sarebbe fatto riferimento alla disciplina fissata dal "*Regolamento comunale per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego - dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli*", approvato con D.G.C. n. 362/2002 per quanto

applicabile, dalla normativa vigente in materia di selezioni pubbliche e dalle disposizioni dettate in materia dai C.C.N.L.

In data 17 aprile 2014 si teneva la 1^a prova d'esame con la partecipazione di n. 29 concorrenti presenti (poi rimasti in 23) su 101 candidati ammessi e 110 istanti.

Secondo quanto si legge nel relativo verbale n. 5, il Presidente della Commissione d'esame, dopo le varie procedure di riconoscimento dei concorrenti, dava *in limine* lettura dell'art. 13 del DPR n. 487/94 nonché dei **“criteri e modalità di svolgimento della prima prova”** già riportati nel verbale n. 3 del 24 marzo 2014, ove (per quanto qui interessa) risultava:

- fissato in 6 il numero dei quesiti a risposta sintetica da porre ai candidati, relativi a materie della prova orale;
- espressamente <<...*stabili(to) che: -per “quesito a risposta sintetica” si debba intendere una risposta scritta per ogni quesito di circa 10 righe di foglio>>.*

Nel paragrafo rubricato “modalità di valutazione della prima prova” risultava altresì stabilito nel medesimo verbale n. 3/2014 che:
<<(omissis) *Si terrà conto nella valutazione dei quesiti dei seguenti parametri: chiarezza, correttezza formale, valida esposizione e completezza. Per ogni quesito i Commissari hanno a disposizione 5 punti da assegnare partendo da punti 0 in caso di mancata risposta o completamente sbagliata sino a punti 5 in caso di risposta ottima. Per*

ogni quesito si farà la media aritmetica dei tre voti dati da ciascun singolo Commissario con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Quindi si sommeranno i punteggi assegnati ai sei quesiti per ottenere il voto finale della prova>>.

E' poi ancora accaduto che la Commissione esaminatrice:

-nella seduta del 30 aprile 2014 apriva i 23 plichi delle prove, numerando, di volta in volta, il contenuto di ogni busta con lo stesso numero indicato nel plico e mantenendo chiuse le buste contenenti i dati anagrafici dei candidati; quindi, procedeva alla lettura, uno per volta degli elaborati, sospendendo all'esito i propri lavori ed aggiornandosi per lunedì 12 maggio 2014 (cfr. verbale n. 6);

-nella seduta del 12 maggio 2014 riprendeva i propri lavori con la valutazione degli elaborati (cfr. verbale n. 7), al cui esito **solo l'ing. Zacheo Rocco Maurizio riportava un punteggio utile ($25/30 > 21/30$) per l'ammissione alla 2^ prova, tutti gli altri concorrenti (compreso il ricorrente) essendo stati dichiarati non idonei per aver conseguito un punteggio inferiore a $21/30$;**

-in data 6 giugno 2014 l'ing. Zacheo Rocco Maurizio sosteneva (da solo) la 2^ prova scritta, conseguendo il voto di $23/30$ ed accedendo alla successiva prova orale;

-in data 2 luglio 2014 il medesimo concorrente (ormai unico) sosteneva la prova orale, conseguendo il voto complessivo di $21/30$, al cui esito,

previa valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice procedeva alla formazione della graduatoria finale di merito.

Con successiva determinazione n. 467 R.G. del 07/07/2014, pubblicata all'albo pretorio il 9 successivo, il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale provvedeva a prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, ad approvare la graduatoria finale di merito ed a nominare vincitore del concorso il concorrente Zacheo Rocco Maurizio, riservando di provvedere alla sua assunzione con successivo atto in esito all'acquisizione della prescritta documentazione.

Gli atti impugnati sono *in parte qua* macroscopicamente illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I) Violazione della *lex specialis* della procedura *de qua* in materia di requisiti formali della prima prova scritta; violazione dell'autolimita amministrativo; violazione della *par condicio* dei concorrenti; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità e contraddittorietà intrinseca dell'azione amministrativa; manifesta irragionevolezza dei giudizi (positivi) espressi in favore del controinteressato e dei giudizi (negativi) espressi nei confronti del ricorrente; disparità di valutazione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento dei fatti. –

A) La prima prova scritta del controinteressato non rispettava i requisiti formali prescritti dalla *lex specialis* della procedura selettiva *de qua*.

In particolare, a fronte della specifica prescrizione contenuta nel bando di concorso, secondo la quale la prima prova scritta sarebbe consistita in una serie di “*quesiti a risposta sintetica*”, ed a fronte dell’ulteriore specificazione prescrittiva contenuta nei “criteri e modalità di svolgimento della prima prova” riportati nel verbale n. 3 della Commissione esaminatrice del 24 marzo 2014 e letti dal Presidente della medesima Commissione *in limine* rispetto all’espletamento della medesima prova, secondo la quale <<... per “*quesito a risposta sintetica*” si (dovesse) intendere una *risposta scritta per ogni quesito di circa 10 righe di foglio*>>, nel caso, l’Ing. Zacheo Rocco Maurizio ha prodotto risposte ai 6 quesiti delle seguenti estensioni:

- risposta al quesito n. 1: 59 righe;
- risposta al quesito n. 2: 125 righe;
- risposta al quesito n. 3: 48,5 righe;
- risposta al quesito n. 4: 21,5 righe;
- risposta al quesito n. 5: 75 righe;
- risposta al quesito n. 6: 69 righe.

E tuttavia, invece che rilevarne (sanzionando) la non corrispondenza formale alla suddetta *lex specialis*, la Commissione esaminatrice si è determinata a dare (nel verbale n. 7 del 12/04/2014 in relazione al plico n. 20) le seguenti valutazioni:

<<-quesito n. 1 – Giudizio: ottimo nei contenuti e nella correttezza formale. L'elaborato risulta chiaro nell'esposizione, un po' **prolisso** – voto: 5;

-quesito n. 2 – Giudizio: buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma **prolissa** – voto: 4;

-quesito n. 3 – Giudizio: buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma **prolissa** – voto: 4;

-quesito n. 4 – Giudizio: buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma **lunga** – voto: 4;

-quesito n. 5 – Giudizio: buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma **prolissa** – voto: 4;

-quesito n. 6 – Giudizio: buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma **lunga** – voto: 4;

Totale voto... 25/30...>>.

Trattasi però di valutazioni macroscopicamente illegittime e meritevoli di annullamento giurisdizionale.

Com'è noto, infatti, le prove a risposta sintetica (tanto più se da contenere in un numero predeterminato, sia pur di massima, di righe scritte), sottendono la dimostrazione da parte dei concorrenti di una specifica “particolare abilità,” consistente, appunto, nel riuscire a concentrare in uno spazio di trattazione limitato le conoscenze più importanti relative all'argomento da trattare. Su tali esatti presupposti, altrettanto esattamente è stata riconosciuta la piena legittimità della

valutazione negativa operata dalla commissione esaminatrice di una prova scritta contenuta nei limiti prescritti ma carente sul rilievo che la sintesi richiesta al candidato non esime da una trattazione degli argomenti completa e rivelatrice di adeguata conoscenza degli stessi (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 08/04/2010, n. 439).

Per l'effetto, la violazione della medesima prescrizione implica, in primo luogo, **mancanza della suddetta specifica "particolare abilità"** non sopperibile dall'oggettiva dimostrazione (ma oltre lo spazio concesso) della conoscenza sostanziale degli argomenti oggetto di trattazione.

D'altro canto, trattandosi di prescrizione speciale della procedura *de qua*, la stessa non avrebbe potuto essere disapplicata dalla stessa Amministrazione procedente senza la violazione dell'autolimita amministrativo nonché della *par condicio* dei concorrenti, con penalizzazione di coloro (come l'odierno ricorrente) che si erano ad essa diligentemente (e doverosamente) attenuti¹ confidando nel suo valore vincolante e con speculare trattamento di favore per coloro che invece (come l'odierno controinteressato), ad onta della qualità della fonte, l'avevano invece arbitrariamente considerata *tamquam non esset*.

Va da sé, infatti, che:

¹ Si riporta di seguito l'estensione delle singole risposte fornite dall'odierno ricorrente:
-quesito 1: 42,5 righe;
-quesito n. 2: 53,5 righe;
-quesito n. 3: 27,5 righe;
-quesito n. 4: 21 righe;
-quesito n. 5: 17 righe;
-quesito n. 6: 30 righe.

-- il giudizio di “parziale completezza” incidente negativamente su 5 delle 6 risposte fornite dall’odierno ricorrente² avrebbe senz’altro riguardato (o comunque potuto riguardare) anche le corrispondenti risposte fornite dal controinteressato ove quest’ultimo avesse rispettato (come anch’egli avrebbe dovuto) il numero delle righe prescritto dalla *lex specialis* della procedura *de qua*;

-- il giudizio positivo espresso in relazione alle risposte rese del controinteressato sarebbe senz’altro risultato (o comunque potuto risultare) ridimensionato in rapporto a risposte più concise, ove non anche complete.

In ogni caso, la Commissione esaminatrice non avrebbe potuto limitarsi a rilevare la “prolissità e/o lunghezza” di tutte le 6 risposte fornite dal controinteressato senza ricollegarvi - se non proprio (come dovuto) la sanzione di invalidità³ - quanto meno un “coefficiente di demerito” per intrinseca (comprovata) mancanza di quella “particolare abilità” sottesa all’opzione per la “risposta sintetica” portata dal bando e dai criteri di valutazione costituenti *lex specialis* della procedura *de qua*.

Anzi:

--la (pur riconosciuta) prolissità della risposta fornita dal controinteressato al **quesito n. 1** non ha impedito alla Commissione esaminatrice di attribuire ugualmente il massimo dei voti (5) disponibili;

² Cfr. verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 12/04/2014 in relazione al plico n. 10.

³ Implicando la “singolare” straordinaria prolissità qui censurata anche un chiaro elemento di individuazione ed identificazione del candidato autore.

-- l'identità del giudizio espresso tanto in relazione alla risposta al quesito n. 3 fornita dal ricorrente ("*buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata*") quanto in relazione alle risposte date dal controinteressato ai quesiti nn. 2-3-4-5-6 non ha impedito alla Commissione esaminatrice di attribuire a tutte le suddette risposte il medesimo voto (4), malgrado che tutte e 5 le risposte fornite dal controinteressato fossero state espressamente riconosciute anche "prolisce" o "lunghe", come se la mancanza della sintesi (invece) richiesta dalla *lex specialis* ed addirittura la stessa "prolissità" (con accezione negativa) potessero essere considerate ...del tutto irrilevanti nella valutazione comparativa delle prove a confronto nell'ambito della medesima procedura concorsuale!

Per l'effetto, il voto (4) alle suddette risposte date dal controinteressato avrebbe dovuto essere inferiore (almeno 3) rispetto a quello (4) dato alla suddetta risposta prodotta dall'odierno ricorrente, conducendo ad un voto complessivo (di 20/30) comportante inidoneità dello stesso Ing. Zacheo alla prova successiva.

B) V'è di più.

Ad autonoma ed altrettanto determinante censura si espone il giudizio "*ottimo nei contenuti e nella correttezza formale...- voto 5*" (il massimo secondo gli appositi "criteri") espresso dalla Commissione esaminatrice in relazione alla risposta data dal controinteressato al quesito n. 1 [*"il*

*candidato indichi in maniera succinta la natura dei Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.), la procedura per la loro formazione ed i rapporti tra Piano Urbanistico Generale e P.U.E. in base alla normativa regionale”], risposta contenente invece **diversi errori e carenze**.*

In relazione al primo dei cennati profili (errori), non è vero infatti che, come si legge nella risposta in questione, i P.U.E. sono adottati ed approvati con “*Deliber(e) di Consiglio Comunale*”, atteso che, com’è noto, ai sensi dell’art. 10 L.R. Puglia 01/08/2011 n. 21, “*1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque nominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale ed approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico vigente*”.

Del pari errato è l’ulteriore assunto secondo cui i medesimi PUE hanno “*validità di 5 anni*”, comportando per il medesimo periodo apposizione del “*vincolo preordinato all’esproprio, con relativa dichiarazione di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità delle opere da realizzarsi nel relativo quinquennio, pena la decadenza del piano e relativo vincolo di esproprio...*”.

Ognun sa, invece, che nell’intero ordinamento urbanistico italiano l’ordinario regime temporale di efficacia delle previsioni e prescrizioni

dei piani attuativi⁴ è sempre stato e tuttora è di **10 (non 5) anni**, il cui eventuale infruttuoso decorso comporta però la decadenza solo degli effetti della pubblica utilità delle opere in essi previste e non anche delle restanti previsioni, assistite invece da obbligo di osservanza a tempo indeterminato.

La soprariportata risposta del controinteressato si attaglia invece ai (diversi) vincoli espropriativi di strumento urbanistico *generale*, sottendendo (oltre l'errore di diritto ed il disconoscimento dello specifico disposto dell'art. 17, co. 2, L.R. Puglia n. 20/2001) un equivoco grave per un aspirante alla copertura del particolare posto messo a concorso; conseguentemente, è illegittimo (e prima ancora errato) il suddetto giudizio della Commissione esaminatrice esitato con l'attribuzione del punteggio massimo disponibile.

In relazione poi al secondo profilo di censura in questione (carenze nella specifica risposta fornita dal controinteressato), sovviene l'omesso richiamo, nell'ambito della procedura di approvazione dei P.U.E., dell'ineffettibile adempimento della **pubblicazione** dell' "*avviso di deposito*" (oltre che sull'albo comunale) "*su almeno 2 quotidiani a diffusione nella provincia*" degli atti di piano in esito alla relativa adozione in funzione della presentazione di osservazioni infraprocedimentali da parte di chiunque vi abbia interesse.

Ed ancora, nel procedimento *de quo*:

⁴ Ad eccezione dei P.E.E.P.

-i termini del deposito degli atti e per la successiva presentazione delle osservazioni non sono di 20 giorni + 20 giorni (come sostenuto dal controinteressato e non rilevato dalla Commissione esaminatrice), bensì di 15 gg. + 15 gg. ex art. 16, co. 4 e 6, L.R. n. 20/2001;

-non è prescritto alcun *“invio del PUE ... alla Provincia e Regione nonché all’Autorità di Bacino per parere di conformità con i piani sovracomunali (P.T.C.P., ecc.), ... con convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 L. n. 241/90...”*, essendo tale ultimo adempimento prescritto dall’art. 16, co. 5, L.R. n. 20/2001 solo per l’acquisizione dei “necessari atti di assenso” delle amministrazioni competenti ove il PUE riguardi aree gravate da “vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali e nazionali” e non già per l’acquisizione di “*pareri*” di Provincia, Regione e AdB in ordine alla *“conformità con i piani sovracomunali”*.

A ben vedere, peraltro, tutti i suddetti errori sono accomunati dall’equivoco sotteso alla stessa premessa di ordine generale riportata espressamente nella risposta in questione, secondo cui i PUE *“si approvano con iter analogo a quello del P.U.G. che prevede le seguenti fasi...”*; laddove, invece, nella legge regionale n. 20/2001, i PUE hanno una “propria” **specifica disciplina** di “formazione” nel relativo art. 16 ed una propria disciplina di “efficacia” nel già citato art. 17, norme evidentemente disconosciute dal controinteressato in sede di

formulazione della risposta e dalla stessa Commissione esaminatrice in sede di valutazione.

Analogo disconoscimento delegittimante comune (nella risposta da parte del controinteressato e nella corrispondente valutazione espressa dalla Commissione) riguarda poi la specifica risposta data dal controinteressato alla parte dello stesso quesito n. 1 relativa a *“i rapporti tra Piano Urbanistico Generale e P.U.E. in base alla normativa regionale”*, risiedendo la relativa disciplina positiva nello specifico disposto dell’art. 18 della L.R. n. 20/2001, rubricato, appunto, *“rapporti tra il PUG e PUE”*, il richiamo del cui contenuto risulta **del tutto omissivo** nella risposta in questione.

Per l’effetto, alla stregua degli stessi criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione esaminatrice, la risposta del controinteressato al quesito n. 1 meritava un giudizio tutt’altro che “ottimo” quale invece arbitrariamente (e quindi illegittimamente) elargito dalla stessa Commissione.

Al riguardo, è appena il caso di notare come in fattispecie analoga codesto On.le TAR ha correttamente affermato quanto segue: <<*Il Collegio è ben consapevole dei limiti posti al sindacato giurisdizionale negli ambiti devoluti alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e, tuttavia, ritiene che in questo caso le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice siano manifestamente illogiche e irrazionali*>> (TAR Puglia Lecce, Sez. II, 19/12/2013, n. 2566).

C) Con salvezza di quanto precede, dal confronto dei rispettivi contenuti delle risposte date dall'odierno ricorrente e dal controinteressato emerge ancora *ictu oculi* che:

-in relazione al **quesito n. 2** [*“il candidato indichi i contenuti del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia) con particolare riferimento ai “Beni Paesaggistici”, agli “Ulteriori Contesti” ed ai rispettivi strumenti di controllo preventivo*], entrambi i candidati hanno richiamato e descritto anche il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; e tuttavia, mentre in calce alla risposta fornita dall'odierno ricorrente risulta criticamente annotato *“no rich. iter autoriz.”*, in calce alla risposta fornita dal controinteressato (essa sì quasi interamente incentrata sulla descrizione del medesimo *iter* autorizzativo nella sua duplice qualificazione di “ordinario” e “semplificato”) **la suddetta annotazione critica-negativa non figura affatto**, con conseguente arbitrarietà/incongruenza o della corrispondente valutazione positiva data dalla Commissione esaminatrice (*“buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma prolissa - voto: 4”*) o della inversa valutazione negativa data alla risposta dell'odierno ricorrente (*“insufficiente: perché carente di elementi essenziali e parzialmente non corretta - voto 2”*), che, invece, sui medesimi presupposti e per coerenza di valutazione, **meritava il medesimo voto (4)**;

-in relazione al **quesito n. 4** [*“il candidato indichi l'iter istruttorio di un accertamento relativo ad un reato ambientale”*], in calce alla risposta

data dall'odierno ricorrente risulta annotato *“manca ordinanza”* e dal verbale n. 7 risulta il seguente corrispondente giudizio dato dalla Commissione esaminatrice: *“sufficiente perché parzialmente completa e sostanzialmente corretta - voto 3”*, mentre in calce alla risposta data dal controinteressato risulta annotato *“buono”* con corrispondente giudizio nel verbale n. 7 *“buono perché valida nell'insieme dell'esposizione e adeguata ma lunga - voto 4”* poiché contenente anche il richiamo dell'ordinanza-ingiunzione; il tutto (carenza contestata all'odierno ricorrente ed apprezzamento per la ritenuta adeguatezza della risposta data dal controinteressato) però erroneamente poiché l'*iter* istruttorio in quanto tale non comprende (per istituzionali principi) anche il provvedimento conclusivo di amministrazione attiva, con conseguente inesistenza della carenza addebitata alla specifica risposta data dall'odierno ricorrente e **spettanza di un voto superiore a quello (3) effettivamente attribuito;**

- in relazione al **quesito n. 6** [*“il candidato indichi quali adempimenti il SUE debba assumere a seguito di un accertamento urbanistico edilizio relativo ad un fabbricato abusivo non suscettibile di sanatoria”*], il controinteressato ha trattato (invece) l' *”istituto della sanatoria urbanistico-edilizia ex art. 36 DPR n. 380/01”*, occupandosi solo nella parte finale dello scritto (quasi per mera completezza espositiva rispetto alla trattazione principale fuori-traccia) degli *“adempimenti”* richiesti dal quesito e non senza l'erronea affermazione che *“il ripristino dello stato*

dei luoghi elimina il reato penale” (laddove, invece, ognuno sa che l’art. 45, co. 3, del Testo Unico dell’edilizia ricollega l’effetto estintivo del reato edilizio solo al formale conseguimento dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/01 e non anche al ripristino dello stato dei luoghi)⁵; donde l’illegittimità del giudizio (“buono”) e del voto (“4”) attribuito dalla Commissione al posto di una valutazione di insufficienza;

- in relazione al medesimo **quesito n. 6**, la risposta data dall’odierno ricorrente, malgrado la sua piena attinenza alla traccia, è stata invece valutata solo “sufficiente” con attribuzione del voto “3” solo perché (com’è dato evincere dall’annotazione “*decreto? Ordinanza dirig.*” in calce all’elaborato) il provvedimento di demolizione non sarebbe stato qualificato come ordinanza, bensì come decreto; e tuttavia, poiché, per pacifiche acquisizioni, i profili nominalistici non assumono valenza invalidante, **nel caso, la semplice improprietà terminologica avrebbe potuto giustificare al più un voto inferiore al massimo (e quindi 4) ma non già l’ulteriore riduzione a 3.**

Da tutto quanto sopra consegue che il ricorrente andava ammesso alla successiva prova, meritando alla prima prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30, mentre il controinteressato andava (egli sì) escluso per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 alla prima prova

⁵ In relazione a fattispecie analoga, codesto On.le TAR si è espresso come segue: <<Il Collegio non intende sostituirsi alla Commissione esaminatrice, tuttavia non può non rilevare che, nel caso di specie, nonostante il suo elaborato appaia manifestamente incongruo rispetto alla traccia proposta (tanto da costituire aliud pro alio), la Commissione ha ritenuto di attribuire all’elaborato del sig. Santese un giudizio di piena sufficienza (22/39)>> (TAR Puglia Lecce, Sez. II, 19/12/2013, n. 2566).

scritta; donde, in esito all'auspicato accoglimento delle suestese censure, la necessità di rinnovazione dei giudizi oggetto della presente impugnativa.

In subordine, valga quanto segue.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 4, del "Regolamento comunale per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego - dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli" approvato con D.G.C. n. 362/2002 e richiamato dal bando; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione art. 107, co. 3, lett. a), d. lgs. n. 267/2000. -

Secondo la disposizione regolamentare epigrafata, nel Comune di Melendugno la presidenza della Commissione esaminatrice spetta:

- a) ordinariamente, al Responsabile del settore competente per la gestione del personale;
- b) eccezionalmente, al Segretario generale nel (solo) caso in cui si tratti di posti di categoria apicale.

Nella specie è in concreto accaduto che:

1. con nota prot. n. 901 del 14/01/2014 il Sindaco p.t., richiamato il disposto dell'art. 16, co. 3, del suddetto Regolamento comunale, ha incaricato il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, dott. Salvatore Gabrieli, di adottare i provvedimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice e tutti gli altri atti necessari;

2. con determinazioni n. 33 R.G. del 03/02/2014, n. 149 R.G. del 06/03/2014 e n. 195 R.G. del 24/03/2014, il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, dott. Salvatore Gabrieli, provvedeva alla nomina della Commissione d'esame secondo le "indicazioni" contenute nella suddetta nota sindacale d'incarico prot. n. 901 del 14/01/2014 nonchè alle successive sostituzioni del componente esperto esterno in esito alla dichiarazione d'incompatibilità dell'ing. Dario Francesco Corsini ed al diniego dell'autorizzazione all'ing. Ettore Però da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Per effetto dei suddetti atti, la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* è risultata:

a) nominata dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, dott. Salvatore Gabrieli;

b) composta da:

-dott. Antonio Antonica (Segretario generale) - Presidente

-arch. Salvatore Petrachi (Responsabile del Servizio competente)

- Componente

-arch. Barbara Miglietta (Esperto esterno) - Componente

-dott.ssa Virginia Corlianò Nahi (Esperta in lingua inglese e francese)

- Componente aggiunto

-sig.ra Gabriella Macchia

-Segretaria verbalizzante

La suddetta Commissione è però illegittima sotto concorrenti profili;

in primo luogo, per **incompetenza del Segretario generale ad assumere le funzioni di Presidente.**

Come innanzi riferito, infatti, secondo il Regolamento comunale dei concorsi, la Presidenza spetta al Segretario generale (eccezionalmente e solo) nel “*caso in cui si tratti di copertura di posti di categoria apicale*”, laddove, invece, nella specie, il posto a concorso non è di categoria apicale.

In fattispecie analoga alla presente (concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, presso il Comune di Silvi munito di analoga disciplina regolamentare) il Ministero dell’Interno ed il Consiglio di Stato in sede consultiva hanno avuto modo di (concordemente) affermare che nello specifico organigramma comunale il posto messo a concorso non era apicale, bensì subordinato alle posizioni apicali dell’area tecnica e del settore urbanistico (cfr. Cons. Stato, Sez. I, Parere n. 125/2009).

Donde la rilevanza, per la verifica in questione, dell’esame dell’organigramma del Comune di Melendugno, nel quale, in esito all’accorpamento, con DGC n. 71 del 29/03/2012, in un unico Servizio denominato “Ufficio Tecnico Comunale” dei due precedenti Servizi “Lavori Pubblici” e “Assetto del Territorio – Ambiente” di cui all’allegato B) al Regolamento Comunale sull’Organizzazione Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 233/2011, il posto *part*

time de quo è subordinato al Responsabile del Servizio a tempo pieno titolare della corrispondente posizione organizzativa.

Risulta così comprovato che il posto *de quo* non è apicale, con conseguente inoperatività della riserva al Segretario generale della presidenza della Commissione esaminatrice ex art. 16, co. 4, del Regolamento richiamato dal bando - *lex specialis* del concorso in questione.

In vero, nel parere innanzi richiamato, il Consiglio di Stato ha concluso come segue: *<<Il Comune avrebbe dunque dovuto assegnare la presidenza in questione all'arch. Di Palma, ricorrente, giacchè, da un punto di vista soggettivo, egli (che svolgeva le funzioni di dirigente, in quanto responsabile del servizio interessato) rivestiva la qualifica idonea – mentre non la rivestiva in quanto tale il segretario comunale – e da un punto di vista oggettivo il posto messo a concorso non era apicale. Ricorre invero, come denunciato dal ricorrente con il primo assorbente motivo, la violazione dell'art. 107, comma 3, lett. a), d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale spettano ai dirigenti dei vari settori (e non già al segretario generale o al direttore generale) degli enti locali tutti i compiti attuativi, tra cui segnatamente la presidenza delle commissioni di gara e di concorso>>* (Cons. Stato, Sez. I, parere cit.).

In ogni caso, quand'anche nella fattispecie la presidenza della Commissione esaminatrice spettasse al Segretario generale (ipotesi denegata), soccorre comunque l'**illegittimità dei relativi atti di nomina**

siccome adottati dal *Responsabile del "Servizio Amministrazione Generale"*, dott. Salvatore Gabrieli, piuttosto che dal *Responsabile del Servizio "Ufficio Tecnico Comunale"* **interessato e competente per materia.**

Al riguardo è infatti noto che il potere di nomina delle Commissioni di concorso ha il suo fondamento giuridico in norma di rango primario e precisamente nell'art. 107, co. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e (per i Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale) nel successivo art. 109, comma 2, che attribuiscono ai dirigenti/responsabili del servizio competente interessato tutti gli atti di natura gestionale, ivi compreso quello di nomina delle Commissioni di concorso.

La difforme disciplina regolamentare locale è illegittima e merita disapplicazione/non applicazione da parte del Giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 04/03/2011, n. 1408).

Nella presente vicenda ciò vale:

- per l'art. 16, co. 3, del suddetto Regolamento comunale nella parte in cui prevede che la nomina della Commissione esaminatrice compete "ad un responsabile di settore, incaricato dal Sindaco", spettando invece tale potere ex artt. 107, co. 3, lett. a), e 109, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000 ai Dirigenti/Responsabili dei servizi interessati competenti *ratione materiae*, senza possibilità di interferenze esterne da parte del Sindaco;
- per la nota prot. n. 901 del 14/01/2014, con la quale il Sindaco p.t. ha incaricato il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, dott.

Salvatore Gabrieli, ad adottare i provvedimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, dando “indicazioni” affinché (oltre al Segretario) “i Responsabili dei servizi competenti siano componenti della Commissione esaminatrice”, con ciò stesso sovvertendo la suddetta disciplina legislativa che attribuisce a questi ultimi la piena gestione delle procedure concorsuali, ivi compresa quindi anche la nomina della Commissione esaminatrice.

Dall’illegittimità della nomina e composizione della Commissione esaminatrice discende la caducazione di tutte le relative operazioni ed attività (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 04/03/2011, n. 1408, con i richiami di Cons. Stato, V, nn. 5625/2006 e 5279/2002).

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 (“valutazione delle prove scritte”) del Regolamento comunale dei concorsi; violazione del principio di concentrazione e continuità delle operazioni valutative da parte della Commissione esaminatrice. --

La norma regolamentare epigrafata (richiamata dal bando di selezione per quanto dallo stesso non previsto) dispone quanto segue:

<<1. Nel giorno in cui si riunisce per la valutazione delle prove scritte, la commissione procede preliminarmente alla verifica della integrità delle buste contenenti gli elaborati.

2. Passa, poi, all’apertura delle singole buste contenenti gli elaborati.

3. Dà lettura, quindi, dell’elaborato ed assegna le relative votazioni riportandole in cifre e lettere sull’elaborato medesimo con l’apposizione

delle firme di tutti i commissari motivandone l'attribuzione sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 19.

4. Il Segretario della commissione fa annotare tutto ciò a verbale.

5. Le operazioni di cui sopra non possono essere interrotte fino a quando non siano state compiute interamente per ogni busta aperta.

6. Concluse le operazioni di votazione, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i cartoncini con le generalità dei concorrenti>>.

Nel caso è invece avvenuto che:

- nella seduta del 30 aprile 2014 la Commissione Esaminatrice apriva i 23 plichi delle prove, quindi **procedeva alla lettura**, uno per volta **di tutti gli elaborati**, sospendendo all'esito della lettura totale i propri lavori (sic!) ed aggiornandosi per lunedì 12 maggio 2014 (cfr. verbale n. 6);

-nella seduta del 12 maggio 2014 la medesima Commissione **riprendeva i propri lavori con la (posticcia) valutazione degli elaborati precedentemente letti** (cfr. verbale n. 7), al cui esito solo l'ing. Zacheo Rocco Maurizio riportava un punteggio utile ($25/30 > 21/30$) per l'ammissione alla 2^a prova, mentre tutti gli altri concorrenti (compreso il ricorrente) venivano dichiarati non idonei per aver conseguito un punteggio inferiore a 21/30.

Trattasi però all'evidenza di *modus procedendi* illegittimo per violazione, in primo luogo, del principio di concentrazione e

continuità delle operazioni valutative da parte della Commissione esaminatrice, costituente esplicitazione dei più generali principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa finalizzato a garantire che le operazioni in questione si svolgano in modo imparziale nel rispetto della *par condicio* dei concorrenti.

E se pur è vero che, in via ordinaria, tale principio ha carattere tendenziale e non invalidante, non altrettanto è a dirsi in presenza di disposizioni prescrittive della continuità delle operazioni valutative, come nel caso in questione in cui risulta espressamente prescritto che *“le operazioni di cui sopra (apertura delle singole buste contenenti gli elaborati - lettura dell’elaborato - assegnazione delle votazioni in cifre e lettere sull’elaborato medesimo con apposizione delle firme di tutti i commissari) non possono essere interrotte fino a quando non siano state compiute interamente per ogni busta aperta”*.

Sicché, nel caso non era assolutamente dato alla Commissione esaminatrice, nella seduta del 30 aprile 2014, di **aprire tutti i 23 plichi** delle prove, **procedendo alla lettura**, uno per volta, **di tutti gli elaborati** e **sospendendo all’esito i propri lavori** con rinvio alla seduta successiva del 12 maggio 2014 della loro **valutazione**.

La suddetta disposizione regolamentare consentiva, infatti, (ed anzi imponeva) alla Commissione esaminatrice di aprire le singole buste solo in sequenza e solo dopo il compiuto espletamento di tutte le suddette

operazioni (ivi compresa la valutazione) per ciascuno degli elaborati nelle stesse contenuto, risultandovi espressamente **vietate interruzioni** delle operazioni anticipatamente rispetto al loro esaurimento per ogni singola busta.

Il contrario *modus operandi* sopra descritto viola quindi tutti i principi innanzi richiamati.

Dalla diretta lettura del verbale n. 6 risulta infatti “confessato” che la Commissione esaminatrice nella seduta del 30 aprile 2014 aprì tutte le buste, procedendo alla lettura, uno per volta, di tutti gli elaborati; dopodichè la Commissione decideva di “sospende(re) i lavori” (sic!) con rinvio della seduta al 12 maggio successivo in aperta violazione del divieto regolamentare ex art. 32, co. 5, innanzi richiamato (*“le operazioni di cui sopra (apertura delle singole buste contenenti gli elaborati - lettura dell’elaborato - assegnazione delle votazioni in cifre e lettere sull’elaborato medesimo con apposizione delle firme di tutti i commissari) non possono essere interrotte fino a quando non siano state compiute interamente per ogni busta aperta”*).

Tale norma reca infatti la positivizzazione del canone generale di concentrazione delle operazioni di esame e di valutazione delle prove concorsuali senza soluzione di continuità tra la lettura dei singoli elaborati ed assegnazione delle votazioni per ciascuno di essi, restando dalla stessa norma espressamente vietata qualsiasi interruzione dei lavori della Commissione con prove “aperte” e “non valutate”.

Come già detto, il principio in questione costituisce esplicitazione dei più generali canoni di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa, tendendo a concentrare l'esame delle prove in una sola seduta, o comunque evitando soluzioni di continuità che possano favorire influenze esterne idonee a minare l'assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione.

Nel caso in esame, le operazioni di valutazione hanno subito un **duplice vulnus**:

- a) per non essere state svolte in sequenza rispetto alle singole prove, ma solo all'esito della preliminare lettura e conoscenza di tutte le prove;
- b) per aver subito un'interruzione di quasi due settimane, vietata dalla suddetta disposizione regolamentare.

Per pacifiche ed autorevoli acquisizioni, poi, la violazione del principio della continuità del procedimento di selezione comporta l'invalidità della gara, a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/07/1992, n. 689), per il solo fatto di rendere poco trasparente la procedura, ingenerando il ragionevole sospetto della irregolarità delle operazioni.

Sospetto nel caso vieppiù esaltato dalla circostanza che su 23 concorrenti partecipanti alla prima prova scritta solo uno ha superato la soglia dell'idoneità con un elaborato (come si è visto sopra) "eccentrico" rispetto ai requisiti formali prescritti dalla *lex specialis* e non meritevole delle positive valutazioni in concreto dategli (*rectius*: elargite) dalla

Commissione a fronte delle sottovalutazioni (anch'esse errate) delle risposte prodotte dall'odierno ricorrente.

IV) Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso sotto ulteriori profili; violazione e falsa applicazione art. 32, co. 2, del Regolamento comunale dei concorsi. –

Secondo quanto già innanzi riferito, ai sensi dell'art. 32, co. 2, del “Regolamento comunale per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego - dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli”, approvato con D.G.C. n. 362/2002, anche in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 10 del bando di concorso *de quo*, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto, dopo la lettura di ogni singola risposta <<...*assegna(re) le relative valutazioni riportandole in cifre e lettere sull'elaborato medesimo con l'apposizione delle firme di tutti i commissari motivandone l'attribuzione sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 19*>>.

Nel caso è invece accaduto che in calce alle singole risposte date dal controinteressato e dall'odierno ricorrente vi sono solo alcune annotazioni anonime, parte delle quali in sigla o appuntate:

-**senza** le “relative votazioni ... in cifre e lettere”;

-**senza** le “firme di tutti i commissari”;

-**senza** la “motiva(zione) ... sulla base dei criteri” all'uopo predeterminati nel verbale n. 3 del 24/03/2014.

A tanto non sopperisce poi neppure il contenuto del verbale n. 7 del 12/04/2014, il quale, nel riportare i giudizi relativi alle singole risposte date dai singoli concorrenti a ciascun quesito, si espone semmai ad autonome censure per avervi riportato:

-giudizi svincolati dai suddetti “criteri”;

-e comunque solo il “voto-risultato” finale della Commissione esaminatrice, **omettendo** il richiamo e la verbalizzazione degli **specifici voti dati da ciascun commissario**, come invece espressamente prescritto dalla *lex specialis de qua* innanzi riportata.

Né trattasi di censura meramente formale, atteso che soltanto attraverso la verbalizzazione delle “dichiarazioni di voto” di ciascun commissario per ogni elaborato è possibile rilevare sintomi e/o indizi, se non addirittura le vere e proprie prove, di specifici vizi dei giudizi finali espressi nei confronti dei singoli candidati.

In vero, per ormai risalenti acquisizioni, (soltanto) <<la verbalizzazione dei voti attribuiti dai singoli commissari, oltre a comprovare la collegialità delle valutazioni, è in grado di evidenziare diversità di valutazioni o contrasti fra i componenti della commissione, che impongono l’ampliamento dell’obbligo motivazionale del giudizio complessivo reso al termine della procedura selettiva>> (TAR Puglia, Sez. Lecce, 27/03/1996, n. 120).

D’altro canto, soltanto la verbalizzazione dei voti attribuiti dai singoli commissari consente l’emersione di eventuali diversità e/o contrasti di

valutazioni fra i diversi componenti della commissione tanto significativi da comportare l'illegittimità del giudizio finale.

In vero, in fattispecie di valutazioni difformi di cinque decimi il Consiglio di Stato non ha mancato di rilevare l'illegittimità del giudizio finale per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta: *<<appare...illogico e contraddittorio l'atto collegiale, che si sia formato attraverso valutazioni di una stessa prova così divergenti da apparire inspiegabili sulla base delle fisiologiche differenze derivanti dalle diverse esperienze culturali di ciascun commissario>>* (Cons. Stato, Sez. V, 18.3.1989, n. 166).

Analoghe considerazioni valgono evidentemente per gli stessi *errori di calcolo* (della media o della sommatoria dei voti individuali), altrimenti destinati a non poter essere rilevati e contestati dai candidati interessati, né, quindi, ad essere sanzionati dal Giudice Amministrativo.

La contraria opinione condurrebbe alla (inammissibile) postulazione di *“zone di segreto amministrativo”* ulteriori rispetto a quelle (eccezionalmente ed espressamente) previste dal vigente ordinamento di settore (cfr. TAR Puglia, Sez. Lecce, sent. n. 120/96 cit.), così illegittimamente sottratte al sindacato giurisdizionale, invece costituzionalmente garantito.

V) Illegittimità derivata. -

Le suddette illegittimità spiegano evidentemente effetti vizianti sugli ulteriori atti del procedimento *de quo* attraverso i quali il

controinteressato è stato riconosciuto idoneo alle prove successive, superandole senza concorrenti, fino all'approvazione della graduatoria finale di merito con dichiarazione di nomina di vincitore del concorso, assunzione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i quali sono tutti illegittimi in via derivata, meritando quindi anch'essi di essere annullati, dichiarati nulli e/o inefficaci.

ISTANZA CAUTELARE. -

Ricorrono nella specie tutti i presupposti di fatto e di diritto per la concessione della misura cautelare, avuto riguardo all'evidente fondatezza di tutti i suesposti motivi di ricorso nonché al *periculum in mora* per il ricorrente in relazione alla posizione di diritto dallo stesso azionata in funzione del tempestivo emendamento della procedura concorsuale *de qua* nelle parti oggetto della presente impugnativa mediante la rinnovazione dei giudizi della Commissione relativamente alla prima prova scritta del controinteressato e dell'odierno ricorrente, con ogni conseguente statuizione alla luce dei profili di censura innanzi riportati, ovvero mediante annullamento totale della procedura concorsuale in vista della sua riedizione.

Per tali motivi

SI CHIEDE

l'accoglimento del suesposto ricorso in relazione a tutte le domande nello stesso contenute, a cominciare da quella cautelare.

Con vittoria di spese ed onorari.

*La presente controversia è soggetta al versamento del contributo
unificato di € 650,00 ex art. 13, co. 6-bis, D.P.R. n. 115/02.*

Lecce, 09 luglio 2014.

Avv. Tommaso Millefiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Millefiori', written over the printed name.